

**Un quesito su inquinamento acustico:
disciplina civilistica e poteri del sindaco**

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Domanda: In materia di inquinamento acustico, quando trova applicazione il disposto di cui all'art.9 della legge n. 447 del 1995 quanto invece la disciplina civilistica di cui all'art. 844 c.c.?

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Come ha chiarito, anche di recente, la giurisprudenza amministrativa, il presupposto per l'applicazione dell'art. 844 del cod. civ. è la produzione di un danno al proprietario del fondo vicino. Al contrario, la legge n. 447 del 1995 si occupa invece dell'inquinamento acustico quale fenomeno complesso, interferente con la tutela ambientale e con il diritto alla salute.

In tale contesto, il presupposto per l'applicazione dell'art. 9 della è la sussistenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente. Il testo dell'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 contempla infatti un potere "*extra ordinem*", che si estrinseca mediante provvedimenti di contenuto atipico in presenza dei presupposti propri degli atti di tale natura. L'art. 9 medesimo fissa naturalmente detti presupposti: è previsto infatti che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, cui deve farsi fronte con misure di carattere temporaneo (TAR Umbria, 11 novembre 2008 n. 722). Questo significa che la norma non ritiene quindi sufficiente l'urgenza di provvedere, richiedendo che si tratti di situazione eccezionale, che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbia carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l'idea di imprevedibilità di una situazione.

A conferma di ciò la norma richiede che le stesse misure adottate per fronteggiare la situazione eccezionale abbiano carattere di temporaneità (TAR Lazio, sez. II, 20 gennaio 2006 n. 455; TAR Liguria, sez. II, 21 giugno 2004 n. 989; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 1 marzo 2004 n. 813; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 gennaio 2004 n. 1139).

Ciò significa che lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull'inquinamento acustico è specificamente - nonché unicamente - il potere di ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali. Non può peraltro essere reputato ordinario strumento di intervento - sul piano amministrativo - la facoltà che l'art. 844 c.c. attribuisce al privato di adire il Giudice ordinario per far cessare le immissioni dannose eccedenti la normale tollerabilità (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 488; id., n. 3340/2006, cit.).

Publicato il 20 marzo 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.